

*PARERE IN MERITO ALL'APPLICABILITA' DELL'ART.  
1, COMMI 9 E 56, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006 AD  
ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI*

*INDICE 1.- Oggetto e limiti del presente parere. 2.- Chiarimenti preliminari sulla natura degli Ordini e Collegi professionali. 3. -Sulla riconducibilità degli Ordini e Collegi professionali nel novero delle «amministrazioni pubbliche» indicate dall'art. 1 del d. legs. n. 165/2001. 4.-- Sui limiti dell'assoggettamento di Ordini e Collegi professionali al controllo della Corte dei Conti. 5.- Sulla ratio delle disposizioni recate dal comma 1 e dal comma 56 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006. 6.- Conclusioni.*

\* \* \*

**1.- Oggetto e limiti del presente parere.**

Mi si chiede di formulare parere in merito alle norme recate dall'art. 1, comma 9 e comma 56, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (cd. «legge finanziaria per il 2006»), al fine di chiarire se gli Ordini ed i Collegi professionali rientrano nelle «pubbliche amministrazioni» che sono destinatarie delle norme citate. Precisamente, la norma del citato comma 9 dispone che le «pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto

legislativo 30 marzo 2001 n. 165 » possono sostenere una spesa per studi ed incarichi di consulenza che non potrà essere superiore al 50 per cento di quella dell'anno 2004; la norma del comma 56 prescrive che sono automaticamente ridotte del 10 per cento le somme corrisposte per incarichi e studi di consulenza da parte delle «pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ».

Poiché il citato art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 non menziona gli Ordini ed i Collegi professionali nel novero delle amministrazioni pubbliche dallo stesso considerate, si pone il problema di chiarire se gli Ordini ed i Collegi debbano nondimeno rientrarvi.

Verificare se Ordini e Collegi professionali rientrino tra le «pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 » (e se, consequenzialmente, Ordini e Collegi debbano ritenersi destinatari degli effetti di restrizione disposti dalle norme recate dai commi 9 e 56 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006) impone di chiarire sia la ratio dell'elencazione recata dall'art. 1 comma 2 del d. lgs. n.

165/2001, sia la ratio dello stesso art. 1, comma 9 e comma 56, della legge finanziaria 2006.

Anticipando in parte le conclusioni del presente parere, si precisa subito che, se è vero che Ordini e Collegi abbiano per certi versi un'indubbia natura pubblicistica, e non possano pertanto non ricondursi in una nozione di pubblica Amministrazione ampiamente intesa; per altri versi non sono riconducibili nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decr. lgs. n. 165/2001, se si precisa che ratio di questa disposizione è quella di individuare le amministrazioni che siano dotate di organizzazione e di finanza pubblica, e che siano per ciò sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai fini della legge 21 marzo 1958 n. 259 e della legge 14 gennaio 1994 n. 20; e non lo sono a maggior ragione se si circoscrive ancor più chiaramente la ratio della norma recata dalla legge finanziaria 2006 all'esigenza di contenimento e consolidamento della spesa pubblica.

Nel rendere il presente parere, si formulerà pertanto un chiarimento preliminare sulla natura degli Ordini e dei Collegi professionali. Di seguito, si analizzerà la disposizione recata

dall'art. 1 del decr. legs. n. 165/2001, al fine di verificare se Ordini e dei Collegi professionali possano o meno rientrare nel concetto di «pubbliche amministrazioni» in essa impiegato. Si verificherà, infine, se ed in che limiti Ordini e Collegi siano soggetti al controllo della Corte dei conti, chiarendo come l'assoggettamento al controllo sia stato sostenuto a limitati fini, che non comprendono la finalità di consolidamento e controllo della finanza pubblica. Si concluderà escludendo che Ordini e Collegi possano rientrare nel novero delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'art. 1 comma 9 e comma 56 della legge finanziaria.

## **2.- Chiarimenti preliminari sulla natura di Ordini e Collegi professionali**

Con riferimento agli ordini ed ai collegi professionali la dottrina è solita ritenere che "l'ente professionale rappresenti non un dato proprio caratterizzante originariamente l'apparato pubblico, cioè una sua struttura funzionale di servizio, ma un elemento storicamente risalente e derivato dall'ordinamento

sociale che in esso affonda le sue radici e dal quale trae fondamento, si da condizionare al rispetto di certi presupposti di base il riconoscimento normativo poi effettuato dal legislatore” (così C. Gessa, *Ordini e Collegi professionali*, *Enc. giur.*, XXII, I ss; *ex multis* v. anche. G. Rossi, *Gli enti pubblici associativi*, Napoli, 1979, 25 ss.; A. Catelani, *Gli ordini e i collegi professionali nel diritto pubblico*, Milano, 1979, 69 ss.; G. Della Cananea, *L'ordinamento delle professioni*, in *Trattato di diritto amministrativo diretto da S. Cassese*, Milano, 2003, II, 1139 ss., spec. 1183; L. Mercati, *Controllo di gestione ed enti professionali*, in *Giornale di dir. amm.*, 1998, 721 ss. ).

Si tratta di affermazione generalmente e comunemente condivisa, che vuole sottolineare come Ordini e Collegi siano enti il cui substrato associativo preesiste al riconoscimento come pubblico dell'ente, che è e rimane esponentiale della rispettiva categoria a prescindere dalla sua natura pubblica.

La natura associativa di tali enti rende gli stessi affatto peculiari nel già di per sé variegato panorama degli enti pubblici. Espressione delle antiche corporazioni, non derivano dallo Stato. Non rappresentano organi o parti o interessi dello Stato, e curano

interessi non generali, ma collettivi (per quanto sia indubbiamente interesse dell'ordinamento generale la tutela dell'affidamento del pubblico che viene comunque curato dagli enti in esame). L'ente associativo innanzi tutto governa la collettività dei propri associati, qualificandosi come ente autonomo titolare di un potere normativo proprio (regole deontologiche), e svolge poi funzioni di certazione (iscrizione e tenuta degli albi) e di controllo (potestà disciplinare).

Non è un caso che uno dei Maestri del diritto amministrativo sia giunto addirittura ad affermare che "la loro natura pubblica sembra essere quasi una finzione", dopo aver sottolineato che "hanno struttura di autoamministrazione e applicano le norme proprie delle associazioni di diritto comune" (così M.S. Giannini, *Diritto amministrativo*, Milano, 1993, 2002). Evidentemente la duplice natura caratterizza e circoscrive l'aspetto pubblicistico a fini ben determinati ed in ambiti circoscritti, e non esclude che la natura pubblica o privata debba di volta in volta desumersi dalla finalità concretamente perseguita dall'azione dell'ente (se ad esempio è espressione pacifica della natura pubblica il potere di tenere gli albi

professionali e d'imporre sanzioni disciplinari – ex multis :  
Cons. Giust. amm. Sicilia sez. consultiva- 14 giugno 1999 n.  
254; Cons. Giust. amm. Sicilia sez. giur.le- 1 luglio 1999 n. 298;  
Cons. St. sez. V 2 agosto 1996 n. 929; Sez. IV 25 agosto 1997 n.  
907 - , non è difficile scorgere il riemergere della natura privata  
laddove gli Ordini professionali sono considerati associazioni di  
imprese, suscettibili di ledere la concorrenza e dunque sottoposti  
ai poteri della Autorità Antitrust - cfr Tar Lazio I 28 gennaio  
2000 n. 466, Foro it., 2000, III, 175; Tar Lazio I 7 settembre  
2001 n. 7287, Foro amm., 2001, 8790-).

In sostanza, la natura degli enti professionali presenta  
peculiarità che caratterizzano il rapporto con lo Stato in maniera  
nettamente diversa rispetto agli enti comunemente detti  
strumentali. La relazione organizzativa, pur sempre esistente,  
non può intaccare l'autonomia dell'ente, che è per ciò sottratto al  
potere di direttiva e d'indirizzo del Governo ad anche al potere  
di controllo, con salvezza dei soli controlli volti ad assicurare la  
mera legalità dell'azione nonché il funzionamento  
dell'organizzazione. Ciò, in genere, accade per gli enti  
associativi e per quelli cui l'ordinamento riconosce autonomia;

ma, nel caso degli enti professionali, presenta l'ulteriore peculiarità che gli stessi si reggono sui contributi imposti ai professionisti, senza oneri a carico dello Stato.

**3.- Sulla riconducibilità di Ordini e Collegi professionali nel novero delle «amministrazioni pubbliche» indicate dall'art. 1 del d. lgs. n. 165/2001.**

Come si è detto, per individuare gli enti soggetti alla normativa restrittiva della spesa pubblica, i commi 9 e 56 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006 rinviano per relationem all'art. 1 del d. lgs. n. 165/2001, ed i problemi interpretativi nascono perché quest'ultimo, per quanto rechi una rassegna sufficientemente significativa, presenta un elenco comunque incompleto delle pubbliche amministrazioni, e nel quale comunque non compaiono ordini e collegi professionali. *“Per amministrazioni pubbliche”* – recita il citato secondo comma dell'art. 1 del d.lgs. 165/2001-*“ si intendono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le*

*Regioni, le Province, i Comuni, , le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato, e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza nazionale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d. lgs. 30 luglio 1999 n. 300''.*

Gli ordini professionali, dunque, non sono espressamente contemplati nella suddetta elencazione e, a seguire il principio d'interpretazione letterale codificato nel noto brocardo *ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit*, la figura dovrebbe per ciò ritenersi estranea alla norma. Che l'omissione non sia affatto (o perlomeno non sia del tutto) casuale è ipotesi interpretativa (sostenuta in dottrina, tra gli altri, da G. Della Cananea, *L'ordinamento delle professioni*, cit. 1185) che ben potrebbe essere avvalorata dal fatto che la legge 20 marzo 1970, nell'operare il riordino degli enti c.d. parastatali, o enti pubblici non economici che dir si voglia, esclude espressamente gli enti professionali dalla categoria : *“Sono esclusi dall'applicazione*

della presente legge “- recita l’art. 1 comma secondo – “ ... *gli Ordini ed i collegi professionali...*”. Per questa via sarebbe ragionevole mantenere l’esclusione nel momento in cui la figura degli enti pubblici non economici è a sua volta richiamata dall’art. 1, comma secondo, del d.lgs 165/2001.

Ma le basi di una siffatta opzione interpretativa possono essere considerate fragili, fosse solo perché l’impostazione della norma, nel menzionare insieme categorie generali di amministrazioni e singole figure di enti pubblici o addirittura singoli enti, sicuramente ingenera una confusione che impedisce di attribuire alla suddetta elencazione un significato rigorosamente tecnico (ex multis v. F. Carinci, M. D’Antona -a cura di- , *Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, I, Milano, 45, commento sub art. 1, comma II; V. Cerulli Irelli, *Principii del diritto amministrativo*, Torino, 2005, I, 86). Soprattutto per quel che riguarda gli enti pubblici economici, la norma finisce in sostanza con il rinviare ad una serie sterminata di figure soggettive (sotto questo profilo, il problema non riguarda più solo gli ordini professionali), per le quali rimane praticamente impregiudicato il problema della

esatta qualificazione, con necessità di ricorrere pur sempre agli indici sostanziali rivelatori della natura pubblica dell'ente.

Conviene pertanto proseguire nell'interpretazione, ancorando l'analisi a profili d'ordine più sostanziale, cercando di cogliere la ratio dell'elencazione che, per quanto non esaustiva, è comunque significativa.

Senza approfondire più di tanto l'analisi, si può notare che, nel contesto del d.lgs 165/2001, «pubbliche amministrazioni» sono quelle organizzazioni complesse che sono tenute a disciplinare l'organizzazione dei propri uffici ed i rapporti d'impiego del personale in conformità ai principi recati dal decreto medesimo.

Se si considera lo specifico degli Ordini professionali, si deve notare che, per quanto opinabile (v. infatti G. Della Cananea, *L'ordinamento delle professioni*, cit., 1183, L. Mercati, *Controllo di gestione ed enti professionali*, cit., 724), l'inclusione nel comparto degli enti pubblici non economici ai fini della contrattazione collettiva è, formalmente, un dato oggettivo. Il Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui

all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, adottato con DPCM 30 dicembre 1993 n. 593, all'art. 3 dispone con riferimento al *Comparto del personale degli enti pubblici non economici* che "Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B) , comprende il personale ... degli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali"; e l'inclusione è ritenuta legittima dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 2 novembre 1995, n. 862, in *Giur. it.* 1996, III,1, 292). Si deve però subito osservare, al riguardo che, per pacifica ammissione della stessa Corte dei Conti (v. infra), l'incidenza sulla contrattazione collettiva del personale degli ordini professionali è praticamente insignificante.

Soprattutto, si deve però sottolineare che è l'organizzazione degli ordini professionali a rimanere estranea ai principi di sistema recati dal d.lgs 165/2001, primo tra tutti quello che impone di conformare l'organizzazione al principio della separazione tra politica ed amministrazione, chiave di volta dell'imputazione delle funzioni e delle responsabilità amministrative.

E' pacifico che, differentemente da altre autonomie (enti territoriali) o da altri enti associativi (Camere di commercio), gli enti professionali non sono tenuti a conformare i propri ordinamenti ai principi di organizzazione recati dal d.lgs. 165/2001, ed in questa prospettiva la loro mancata espressa menzione nel novero delle amministrazioni pubbliche a ciò tenute può effettivamente assumere un più preciso significato. Circoscrivendo in tal modo la ratio dell'elencazione recata dall'art. 1 del d.lgs 165/2001, si può cioè ritenere che, per quanto non tassativa, l'enumerazione possa essere integrata se ed in quanto sussistano i presupposti per la riconduzione dell'ente al sistema dell'organizzazione pubblica retto dai suddetti principi.

Non sussistendo tali presupposti nel caso degli ordini professionali, l'inclusione degli stessi nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma secondo del d.lgs 165/2001, se proprio non è da escludere, quantomeno appare tutt'altro che scontata.

*4.-- Sui limiti dell'assoggettamento di Ordini e collegi professionali al controllo della Corte dei Conti.*

I dubbi sulla riconducibilità degli Ordini professionali nel novero delle amministrazioni pubbliche contemplate dall'art. 1 comma secondo del d.lgs 165/2001 potrebbero non avere ragion d'essere se si attribuisse rilevanza decisiva al fatto che si è ritenuto che gli Ordini professionali siano assoggettati al controllo della Corte dei Conti.

Se le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma secondo del d.lgs. 165/2001 sono assoggettate al controllo della Corte dei Conti, l'esistenza di quest'ultimo sarebbe un indice di per sé sufficiente a consentire la riconduzione dell'ente nel suddetto ambito.

Sotto questo profilo occorre tuttavia rammentare che, allorquando la Corte dei Conti ha affermato il proprio controllo sugli Ordini professionali (v. Corte dei Conti, Sez. contr. Enti 20 luglio 1995 n. 43, in *Foro amm.* 1996, 13888), la decisione è stata impugnata per motivi di giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione e da questa sottoposta all'attenzione della Corte Costituzionale nell'ambito dell'incidente di costituzionalità posto con riferimento all'art. 100 Cost.. Ed occorre ricordare, al proposito, che con la sentenza n. 470 del 30 dicembre 1997 la

Corte ha ritenuto infondata la questione sul presupposto che il controllo non era stato esercitato ai sensi della l. 21 marzo 1958 n. 259 (la quale *“prevede come presupposto per l’assoggettamento a controllo l’esistenza della c.d. contribuzione statale ordinaria – intendendosi per tale l’assegnazione di contributi corrisposti con carattere di periodicità ovvero la fruizione con carattere di continuità da parte degli enti di imposte tasse e contributi ai sensi di quanto contemplato dall’art. 2 ovvero ancora l’apporto al patrimonio in capitale da parte dello Stato giusta l’art. 12 e al tempo stesso l’assenza di ipotesi configurate come ostative quali quelle di enti destinatari di contribuzioni di particolare tenuità in relazione alla natura dell’ente ed alla sua consistenza patrimoniale o finanziaria”*); ma ai sensi dell’art. 3 c. 4 della l. 14 gennaio 1994 n. 20, quale controllo successivo sulla gestione finalizzato a *“favorire una maggiore funzionalità attraverso la valutazione complessiva della economicità/efficienza dell’azione amministrativa e dell’efficacia dei servizi erogati”*.

Come precisato dalla Corte di Cassazione in sede di riassunzione del giudizio in esito al suddetto incidente di

costituzionalità, non si era in presenza di *“una astratta determinazione ope legis dell’ambito soggettivo dell’estensione”* del controllo della Corte dei Conti (sugli Ordini professionali), ma di un esercizio di una funzione sostanzialmente amministrativa, in quanto tale sindacabile dall’autorità giurisdizionale, finalizzata a misura l’efficienza dell’attività (Cass. S.U., 10 giugno 1998, n. 5762, in Foro it., I, 2082).

Non è dunque l’incidenza sulla finanza pubblica che può giustificare il controllo della Corte dei Conti sugli Ordini professionali, che non può pertanto svolgersi ai sensi dell’art. 100 Cost e della legge 259/1958 come *“controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria”*.

E’ del resto la stessa Corte dei Conti, che , dopo aver sottolineato *“peculiarità quali l’assenza di contribuzioni a carico del bilancio dello stato o di altre amministrazioni pubbliche, la formazione corporativa dell’organizzazione, la prevalente cura di interessi della categoria professionale, sia pure congiunta all’interesse generale al corretto esercizio delle loro funzioni”*, giunge a concludere nel senso che gli Ordini professionali *“non svolgono attività di significativo impegno*

*finanziario, sono dotate di un limitato numero di dipendenti, che curano l'amministrazione delle risorse, essenzialmente costituite da quote dei contributi corrisposti agli iscritti"* (Sez. contr. Enti, 43/1995, cit).

Tali precisazioni consentono di ritenere che l'assoggettamento al controllo della Corte dei Conti non è avvenuto perché gli enti professionali rientrassero nel novero delle amministrazioni pubbliche enumerate o comunque riconducibili nell'elencazione dell'art. 1 comma secondo del d.lgs 165/2001 per l'incidenza delle stesse sul sistema della finanza pubblica. Tale circostanza, invero, è proprio quanto viene pacificamente escluso nello specifico degli enti professionali (cfr. G. D'Auria, *Corte dei Conti e controllo sulla gestione degli ordini professionali*, in *Foro It.*, 1998, I, 1767; R. Perez, *Quali sono le pubbliche amministrazioni sottoposte al controllo della Corte dei conti*, in *Giornale di dir. Amm.*, 1995, 727).

**4.- Sulla ratio delle disposizioni recate dal comma 1 e dal comma 56 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006.**

Le osservazioni sin qui svolte escludono o rendono perlomeno dubbio che il rinvio operato dal comma 9 e dal comma 56 della legge finanziaria 2006 all'art. 1 comma secondo del d.lgs. 165/2001 valga di per sé ad assoggettare gli ordini professionali alle disposizioni restrittive della spesa pubblica dagli stessi recate.

Il dubbio è avvalorato, o se si preferisce, l'esclusione confermata, se solo si considera la ratio specifica delle disposizioni finanziarie in oggetto.

Ratio manifesta delle suddette disposizioni è di assicurare il contenimento ed il consolidamento della spesa pubblica, garantendo il rispetto delle previsioni fissate nella legge di bilancio e nel documento di programmazione economica finanziaria.

E' pertanto evidente che sarebbe privo di senso l'assoggettamento alle suddette disposizioni di enti che tale incidenza praticamente non hanno.

E' chiaro che il rinvio all'elencazione recata dall'art. 1 comma secondo del d.lgs. 165/2001 avviene forse innanzi tutto per ragioni di comodità espositiva, in quanto la disposizione

richiamata per relationem è quella che, per quanto in maniera incompleta, offre l'enumerazione comunque più esaustiva delle pubbliche amministrazioni che compongono il sistema dell'organizzazione pubblica; ma è certo che avviene comunque sul presupposto che tale disposizione individui con certezza le amministrazioni che condizionano la spesa pubblica.

Ciò porta a ritenere che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma secondo del d.lgs. 165/2001 siano appunto richiamate dalle disposizioni in esame della legge finanziaria 2006 se ed in quanto (si suppone) abbiano tale incidenza; e che sia pertanto privo di ragione l'eventuale assoggettamento alle norme in questione di enti che tale incidenza sul sistema della finanza pubblica non hanno.

Voler considerare ugualmente destinatarie delle disposizioni restrittive recate dalla legge finanziaria amministrazioni prive della suddetta incidenza sarebbe un fatto paradossale : solo perché assunte, peraltro impropriamente, nell'enumerazione dell'art. 1 comma secondo del d.lgs. 165/2001, tali amministrazioni verrebbero assoggettate ad una normativa nella cui ratio di per sé non rientrerebbero.

Né va trascurato che un'interpretazione restrittiva del richiamo dell'art. 1 comma secondo del d.lgs 165/2001 sarebbe a rigore imposta dal fatto che la violazione delle norme in esame recate dalla legge finanziaria 2006 integra illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; il che imporrebbe di considerare tassativa l'enumerazione attesi i principi di tipicità e di nominatività delle fattispecie di illecito.

#### *6.- Conclusioni.*

Le osservazioni sin qui svolte chiariscono che il mero rinvio da parte del comma 9 e del comma 56 della legge finanziaria 2006 all'art. 1 comma secondo del d.lgs. 165/2001 non è tale da assoggettare di per sé ordini e collegi professionali all'ambito di applicazione delle norme finanziarie.

Anche prescindendo dal sottolineare l'improprietà della riconduzione degli enti professionali nell'ambito del citato art. 1, si è infatti chiarito che il rinvio avviene sul presupposto che gli enti in esso contemplati siano quelli che compongono il sistema della finanza pubblica; e che pertanto l'assoggettamento di un

ente alle norme della legge finanziaria 2006 possa avvenire se ed in quanto sia dato di riscontrare un tale presupposto.

Poiché ciò non avviene nel caso degli enti professionali, se ne deve escludere per tale motivo la riconducibilità nell'ambito dei destinatari delle disposizioni finanziarie in esame, senza che assuma rilievo decisivo la questione dell'omessa menzione nell'enumerazione delle amministrazioni pubbliche operata dall'art. 1 comma secondo del d.lgs 165/2001.

Anche e proprio l'avvenuto assoggettamento al controllo della Corte dei conti avvalora le conclusioni raggiunte, poiché si è visto come esso si giustifichi se ed in quanto se ne rinvenga il fondamento nel nuovo modello di controllo che la legge 20/1999 riconosce alla Corte nei confronti della generalità delle pubbliche amministrazioni, a prescindere dalla circostanza che queste siano finanziate o meno a carico del bilancio statale o di altri bilanci pubblici.

Le conclusioni raggiunte in questa sede sono infine confortate dal rilievo che l'attuale elenco della Ragioneria Generale dello Stato delle amministrazioni pubbliche tenute ad osservare le disposizioni della legge finanziaria 2006 non

contempla più gli Ordini ed i collegi professionali, laddove proprio l'inserimento nell'elenco della Ragioneria aveva a suo tempo rappresentato il presupposto che aveva giustificato il controllo della Corte dei conti. L'attuale omissione non può essere considerata casuale o frutto di mera dimenticanza, ma è con tutta probabilità conseguenza proprio del fatto che in esito al precedente controllo la stessa Corte dei conti aveva espressamente confermato l'assenza di un significativo impegno finanziario dello Stato nel caso degli enti professionali.

\* \* \*

Nelle note su estese il parere richiesto, con espressa riserva di ogni ulteriore approfondimento o chiarimento ritenuto necessario.

Prof. Avv. Fabio Francario